

TRIBUNALE ROMA

14 FEBBRAIO 2008

PRESIDENTE: BUCCI

PARTI: CERASA

(*avv. ti Gattegna, Donnini,
Corrias Lucente*)

CASTELVECCHI EDITORE S.R.L.

(*avv. Mastracci*)

Stampa • Sequestro della stampa in via cautelare

- Condizioni e limiti
- Richiesta di sequestro per illecito trattamento dei dati personali
- Fattispecie: autorizzazione del sequestro in via cautelare all'esito di un procedimento a cognizione sommaria
- Inammissibilità
- Sequestro all'esito del procedimento speciale e sentenza di cui all'art. 152 del Codice per la protezione dei dati personali • Ammissibilità

Non è ammissibile il sequestro della stampa in via cautelare all'esito di un procedimento a cognizione sommaria, per presunta violazione della normativa sulla tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali. Il sequestro è invece consentito all'esito del procedimento di cui all'art. 152 del Codice per la protezione dei dati personali, essendo esso a cognizione piena, ancorché caratterizzato da snellezza di forme e cadenze processuali.

Diritti della personalità

- Tutela della persona

rispetto al trattamento dei dati personali • Libro avente ad oggetto un'indagine relativa a presunti abusi sessuali su minori • Adozione di accorgimenti quali indicazione del nominativo del minore mediante sola iniziale del prenome ed espunzione dei cognomi dei genitori • Adeguatezza

- Requisito di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
- Sussistenza
- Bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la libertà di stampa
- Fattispecie: prevalenza della libertà di stampa

Nel giudizio di liceità di un'opera letteraria avente ad oggetto un'indagine relativa a presunti abusi sessuali su minori, in presenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico il diritto alla riservatezza, ove l'autore abbia adottato adeguati accorgimenti narrativi quali, nella specie, l'indicazione del nominativo dei minori con la sola iniziale del prenome e l'espunzione dei cognomi dei genitori.

Considerato che il giornalista Claudio Cerasa proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza, mediante la quale il giudice designato, ritenendo leso il diritto alla protezione dei dati personali di soggetti minori presunte vittime di abusi e dei loro genitori, aveva inibito la vendita, la distribuzione e la ulteriore diffusione del proprio libro « Ho visto l'uomo nero » — edito dalla Castelvechi Editore s.r.l. e concernente l'inchiesta penale svolta dalla Procura della Repubblica di Roma sui presunti abusi sessuali di minori, alunni della scuola materna Olga Rovere di Rignano Flaminio — condannandolo, solidalmente con l'editore, al pagamento delle spese processuali;

che deduceva a sostegno come il provvedimento reclamato fosse innanzi tutto da ritenersi improcedibile ed inammissibile, sul duplice pre-

supposto di avere autorizzato il sequestro del libro nonostante analogo provvedimento fosse stato già disatteso dalla magistratura penale (G.I.P., presso il Tribunale di Cassino) e di avere adottato una misura di contenuto equipollente al sequestro, nonostante l'espresso divieto di provvedimento cautelare censorio in materia di stampa sancito dall'art. 21, co. III, Cost.;

che nel merito deduceva l'insussistenza dei requisiti legali per l'emissione del provvedimento, segnatamente con riferimento all'insussistenza del *fumus boni juris*, avendo legittimamente esercitato il diritto di cronaca giudiziaria sulla base dei noti parametri elaborati dalla giurisprudenza e codificati dal D.Lgs. 196/2006, con specifico riferimento al principio di essenzialità dell'informazione;

che in particolare da un lato erano stati utilizzati accorgimenti idonei a scongiurare la possibile identificazione dei minori coinvolti nell'inchiesta (mediante indicazione della sola iniziale dei prenomi dei medesimi e mediante la menzione dei soli prenomi dei genitori) in guisa da renderli non identificabili, dall'altro l'eventuale individuazione nel circoscritto contesto paesano era da ricondursi a comportamenti posti in essere dagli stessi genitori (numerose apparizioni televisive di alcuni di costoro, reiterata divulgazione delle notizie e dei dati personali su organi di stampa);

che concludeva pertanto per la revoca o la modifica del provvedimento impugnato;

che si costituivano in giudizio i reclamati — in proprio e nella qualità di esercenti la potestà su figli minori — ed insistevano nel rigetto del reclamo, riportandosi sotto ogni profilo al contenuto del provvedimento impugnato;

che con riferimento alle eccezioni preliminari deducevano in particolare come la reiezione del sequestro preventivo del libro da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Cassino non soltanto non costituisse ragione di improcedibilità del procedimento cautelare, ma anzi addirittura ne rafforzasse la ragion d'essere, sotto il profilo del *periculum in mora*;

che con riferimento all'eccezione concernente il divieto di sequestro della stampa in via cautelare, deducevano la prevalenza del diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali dei minori — diritti essenziali della persona garantiti dall'art. 2 Cost. — sul diritto di cronaca e la conseguente necessità e giuridica possibilità di apprestare agli stessi tutela anche in via interinale ed anticipatoria;

che in ipotesi di formale e restrittiva applicazione dell'art. 21 Cost., chiedevano sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 17, 50 e 167 del D.Lgs. 267/2003, nonché degli artt. 734-bis e 684 c.p., nella parte in cui espressamente non prevedono la possibilità di disporre la provvisoria inibitoria della vendita e della diffusione degli stampati (ovvero il sequestro) anche quando attraverso di essi vengono perpetrate violazioni della *privacy* ai danni di soggetti minori, parti offese in procedimenti penali per ipotesi di violenza sessuale;

che nel merito di riportavano totalmente al contenuto dell'ordinanza, concludendo per il rigetto del reclamo;

che si costituiva inoltre la Alberto Castelvechi Editore s.r.l. facendo proprie le motivazioni del reclamo;

che disposta la comparizione delle parti, il Collegio ha riservato la decisione; Osserva

Il reclamo appare fondato.

Secondo quanto già sostenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cassino, ai sensi dell'art. 21, III co., della Costituzione è vietato nel nostro ordinamento ogni provvedimento di sequestro della stampa se *non per atto motivato dell'autorità giudiziaria in caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente la autorizzi*.

Secondo quanto osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 122/1970) la rigorosa disciplina prevista dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinati, in un settore di particolare rilevanza, a garantire il diritto di libera manifestazione del pensiero. Il secondo capoverso dell'art. 21 Cost. va in ragione di ciò interpretato in stretta correlazione con il principio contenuto nel primo comma, cosicché quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero la norma contenuta nell'art. 21 III co., Cost. copre l'intera area del sequestro, qualunque sia l'interesse con cui la stampa entra in collisione.

Ha inoltre rilevato la Corte come la Costituzione, tenendo conto dell'importanza della libera diffusione del pensiero in un regime democratico, abbia disciplinato il potenziale conflitto tra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa, consentendo al legislatore di dare prevalenza al primo soltanto mediante espressa previsione ed unicamente nel caso di delitti.

Ne consegue che laddove il legislatore non abbia inteso esercitare la riserva di legge, deve ritenersi la prevalenza dell'interesse alla circolazione della stampa su altri interessi confliggenti, eventualmente anche se di rilievo costituzionale.

Riassumendo può quindi affermarsi che con sentenza (ovvero all'esito di un giudizio) può ordinarsi senza limiti il sequestro di qualsiasi stampato ovvero può disporsi il ritiro dal commercio o l'inibizione dell'ulteriore diffusione (cfr. Trib. Milano, 15/4, 16/5, 28/5 e 23/10 2002, Trib. Torino 14 maggio 2004, Cass. 25 maggio 2002 n. 35108).

Ciò può avvenire qualunque sia stato il diritto altrui leso con la pubblicazione (all'onore, alla riservatezza o all'identità personale) ed indipendentemente dal fatto che tale lesione abbia costituito o meno anche un delitto.

Al contrario, in via cautelare, puoi invece autorizzarsi il sequestro (ovvero disporsi misure equipollenti, quali il ritiro dal commercio, a la cessazione dell'ulteriore diffusione di materiale già stampato) soltanto nel caso di stampa oscena, apologetica del fascismo o integrante violazione del diritto di autore costituente delitto.

Né la mancata previsione nel Codice per la protezione dei dati personali di una norma che consenta l'adozione di provvedimenti anticipatori assimilabili al sequestro può ritenersi violativa dei diritti fondamentali della persona sanciti dall'art. 2 Cost., secondo quanto prospettato dai reclamati.

L'art. 152 del Codice ha infatti introdotto un procedimento speciale a cognizione piena, caratterizzato da particolare snellezza di forme e di cadenze processuali rispetto al procedimento di cognizione ordinaria, all'esito del quale è senz'altro consentito al giudice l'emissione di provvedimenti del tutto assimilabili al sequestro.

Ne deriva che la lacuna prospettata dai reclamati appare in realtà insussistente, posto che il procedimento richiamato — caratterizzato da una cognizione piena ed esaustiva, coniugata con una procedura di celere definizione — consente di pervenire all'adozione del provvedimento ri-

chiesto con tempi in concreto non dissimili da quelli richiesti dal procedimento cautelare, ma al contempo mediante garanzie rispettose del precetto costituzionale, tali da consentire il sacrificio della libertà di stampa soltanto all'esito di un approfondito giudizio di bilanciamento tra interessi entrambi di rilievo costituzionale.

L'ordinanza reclamata deve pertanto ritenersi violativa del divieto di sequestro sancito dall'art. 21 Cost. e va dunque annullata.

Né può ritenersi che il provvedimento impugnato, indipendentemente dal *nomen juris* utilizzato, sia nella sostanza assimilabile ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 152 del Codice.

Il fatto che il giudice di prime cure ben avrebbe potuto qualificare il ricorso introduttivo come proposto ai sensi dell'art. 152 — provvedendo conseguentemente ad istruire il procedimento con le forme e le cadenze procedurali previste da tale norma — non comporta una automatica assimilazione dell'ordinanza conclusiva alla sentenza prevista dal decimo comma dell'articolo.

Trattasi infatti di provvedimento cautelare, a cognizione sommaria, espressamente motivato con riferimento ai presupposti tipici dell'art. 700 c.p.c., nei confronti del quale la legge processuale prevede l'istituto del reclamo, viceversa inammissibile nella ipotesi della sentenza ex art. 152 del Codice, ricorribile soltanto per Cassazione (comma XIII).

La qualificazione del provvedimento impugnato alla stregua di una sentenza varrebbe pertanto indubbiamente a rendere inammissibile il ricorso in esame e dunque a vulnerare il diritto di difesa, indebitamente sopprimendo il presente grado di riesame.

Infine, l'ordinanza reclamata appare infondata nel merito, ritenendosi insussistente il *fumus boni juris* della pretesa avanzata.

Nel libro « Ho visto l'uomo nero » il trattamento dei dati dei minori presunte vittime dei abusi sessuali — svolto ai sensi dell'art. 136 del Codice nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità — risulta a ben vedere effettuato nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Gli accorgimenti utilizzati — indicazione del nominativo dei minori mediante la sola iniziale del prenome, espunzione del cognome dei genitori dagli atti riportati — appaiono adeguati a garantire la reale protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti e ciò anche avuto riguardo alla tutela rafforzata dei minori implicati in fatti di cronaca prevista dall'art. 7 del Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (approvato con provvedimento del 29 luglio 1998), costituente fonte normativa integrativa del precetto legislativo.

A prescindere dal fatto che i reclamati risultano avere addirittura partecipato alla trasmissione televisiva Porta a Porta — andata in onda su RAI UNO in data 14 e 21 maggio 2007, con inserimenti dei rispettivi e completi nomi e cognomi nei titoli di coda della trasmissione — cosicché nei loro confronti appare in ogni caso applicabile il disposto dell'art. 137, ult. co.; del Codice (... *possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico...*), in ogni caso la condotta giornalistica in esame va giudicata prudente e rispettosa dei canoni generali previsti dalla disciplina.

La tutela dei dati personali va comunque bilanciata con il diritto di cronaca e non può dunque intendersi come aprioristica ed assoluta, anche nella ipotesi in cui coinvolti siano soggetti di minore età.

Va in particolare eminentemente evitato che la pretesa tutela dei dati personali, intesa in modo formalistico ed indiscriminato, divenga un facile *escamotage* per condizionare o comprimere la libertà di stampa, tanto da costituire un limite ulteriore rispetto a quelli tradizionalmente elaborati da costante giurisprudenza e puntualmente recepiti dall'art. 137 del Codice.

Pur nella indeterminatezza della disposizione normativa e tenuto conto della integrazione operata dal Codice deontologico, l'interpretazione del concetto di essenzialità richiede comunque ed in concreto un giudizio di bilanciamento con il diritto di cronaca, tanto più prudente e stringente quanto più la vicenda sia stata riportata dalla totalità dei mezzi di informazione, in misura ridondante e martellante, non potendosi scaricare su una sola pubblicazione gli effetti di una sovraesposizione mediatica di bambini presunte vittime di delitti infamanti.

In concreto, la circostanza che gli abitanti di Rignano Flaminio abbiano individuato le presunte vittime dal contenuto del libro amiché dalla lettura dei giornali, dalla personale conoscenza della vicenda e soprattutto dalle trasmissioni televisive appare opinabile e comunque dovrebbe formare oggetto di specifica dimostrazione nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.

Il giornalista ha adottato cautele di per sé idonee a scongiurare l'identificazione, verosimilmente ciononostante resa possibile (ed addirittura agevole) *aliunde*, conseguendone l'insussistenza della condotta antiggiuridica posta a fondamento della domanda cautelare.

Il provvedimento reclamato va dunque annullato, dovendo i resistenti provvedere alla rifusione delle spese legali in favore del giornalista e dell'editore.

P.Q.M. — Annulla l'ordinanza reclamata e condanna ... e ... , in solido tra loro, a rifondere a Cerasa Claudio ed alla Alberto Castelveccchi Editore s.r.l. — in persona del legale rappresentante — le spese di lite, che determina complessivamente in € 3.800,00 (di cui € 2.500,00 per onorari), oltre Iva, c.p.a. e percentuale su spese generali di studio, in favore di ciascuno di essi.